

23175

23175/14

Cron 7218/14

Rep 21348/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Libri, ha emesso  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 87717 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi dell'anno 2009, posta in decisione all'udienza del 5  
maggio 2014 e vertente

TRA

~~\_\_\_\_\_~~, nato a ~~\_\_\_\_\_~~ Il ~~\_\_\_\_\_~~ e residente a  
Roma, in via ~~\_\_\_\_\_~~ n. ~~\_\_\_\_\_~~ c.f.: ~~\_\_\_\_\_~~,  
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,  
dall'Avv. Laila Perciballi, presso il cui studio in Roma, Via T.  
Campanella 41/g, è elettivamente domiciliato;

**ATTORE**

E

~~\_\_\_\_\_~~, con sede in ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~ n.  
~~\_\_\_\_\_~~, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,  
rappresentato e difeso, giusta procura in margine alla comparsa di  
risposta, dagli Avvocati Laura Del Buono e Massimo Arzillo,

congiuntamente e disgiuntamente tra loro, presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio n. 21, è elettivamente domiciliato;

#### CONVENUTA

Conclusioni: all'udienza del giorno 5 maggio 2014, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle domande ed eccezioni formulate in atti.

Oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione ritualmente notificato, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, ~~XXXXXXXXXXXX~~, esponendo:

- di aver acquistato, in data 19.9.2008, presso la concessionaria ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, corrente in ~~XXXXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXXXX~~, un'autovettura usata "~~XXXXXXXXXX~~" targata ~~XXXXXXXXXX~~, al prezzo di €. 7.000,00 versato tramite assegno circolare, cedendo inoltre in permuta la "~~XXXXXXXXXX~~", stimata nel valore di €. 2.000,00;
- che la vettura acquistata presentava ben presto problemi, prontamente segnalati alla società venditrice;
- che a seguito di controlli, veniva riscontrata la presenza di alcuni vizi: braccetti delle ruote anteriori usurati e difettosi; sonde-lambda non correttamente funzionanti; centralina elettrica difettosa; guarnizioni degli sportelli e del parabrezza particolarmente usurati;



- che, consegnato il veicolo presso l'officina autorizzata dalla ~~CAVIO~~  
~~CAVIO~~ -, l'attore apprendeva, attraverso un controllo  
digitale della chiave, che l'autovettura aveva un chilometraggio pari  
a 148.170 risalente al 2005, con una differenza di 62.916 chilometri  
in più rispetto a quanto risultante al momento dell'acquisto;  
che i difetti presentati dalla vettura erano quindi dovuti all'usura;  
che, acquisita la scheda tecnica del veicolo dalla ~~CAVIO~~,  
riscontrava che la vettura, fino al 2005 aveva effettivamente  
percorso 148.170 chilometri;  
che, sulla base di quanto accertato, aveva diffidato la società  
venditrice alla restituzione del prezzo dell'auto e della somma pari al  
valore della vettura data in permuta.


Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la responsabilità della  
convenuta e per l'effetto condannarsi quest'ultima alla sostituzione  
dell'autovettura acquistata e al risarcimento del danno, patrimoniale  
e non, quantificato nella misura di €. 7.000,00 pari al corrispettivo  
pagato e in €. 2.500,00 pari al valore del bene dato in permuta; in  
alternativa domandava dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi  
dell'articolo 1497 cod. civ., e la condanna alla restituzione della  
somma pari a complessivi €. 9.500,00, oltre interessi e rivalutazione  
monetaria, e al risarcimento dei danni non patrimoniali, indicati  
nell'importo di €. 6.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di  
giustizia e da determinare anche in via equitativa. Con vittoria di  
spese e compensi difensivi, da distrarsi in favore del suo  
procuratore.



Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, che eccepiva la decadenza dell'attore dalla garanzia per i vizi, non tempestivamente denunciati, e l'inaffidabilità della domanda di adempimento (di sostituzione della vettura acquistata), ex articolo 1453 cod. civ., risultando evidente, dal tenore dell'atto introduttivo, che era intenzione del ~~attore~~ agire al fine della declaratoria della risoluzione del contratto. Impugnava e contestava nel merito le deduzioni attoree, osservando che la vettura era stata ritenuta di pieno gradimento da parte dell'attore, al momento della presa in consegna, che non sussistevano i presupposti della invocata responsabilità e che comunque non poteva garantire l'effettiva e reale percorrenza, a causa di un guasto al contachilometri.

Autorizzato il deposito delle memorie ex articolo 183, VI comma, c.p.c., l'attore precisava la domanda chiedendo in via principale dichiararsi, previo accertamento della responsabilità della convenuta (per vizi della cosa venduta e/o "per aliud pro alio"), la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione del prezzo e del valore del bene permutato, nonché al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. Con lo stesso atto domandava, in via graduata, la riduzione del prezzo, la restituzione della somma di €. 5.000,00 ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Acquisita la documentazione prodotta, espletati gli interrogatori formali delle parti e raccolta una prova testimoniale, all'udienza del 5 maggio 2014, la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni



delle parti come in epigrafe richiamate, con l'assegnazione dei termini di giorni sessanta e di successivi giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di decadenza dalla garanzia è inammissibile e va disattesa.

Invero, la costante giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 80/2005, ha sempre sostenuto che, ai sensi dell'art. 167, 2° comma, c.p.c. (così come introdotto dall'art. 3 D.L. n. 238/1995, reiterato e convertito dalla Legge n. 534/1995), coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. (e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione) bensì tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, : Cass. civ., sez. I, 07 febbraio 2006, n. 2625; sez. I, 06 luglio 2004, n. 12314; sez. III, 18 marzo 2003, n. 4007; sez. III, 28 luglio 1999, n. 8224; sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965; sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965; Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 461).

Ai sensi dell'art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti *"Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167".*



A seguito della modifica del secondo comma dell'art. 167 c.p.c., deve allora ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia "le eventuali domande riconvenzionali" sia "le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" in comparsa di risposta, e costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.).

Nel caso di specie, l'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio proposta da parte convenuta deve essere dichiarata inammissibile, essendosi la società costituita in giudizio soltanto il giorno prima dell'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. e, dunque, tardivamente.

Non si ritiene di dover delibare l'eccezione di inammissibilità della domanda di adempimento/sostituzione del bene, in quanto implicitamente rinunziata dall'attore, secondo quanto è dato di rilevare dal contenuto della memoria ex articolo 183, VI comma, n. 1, cod. proc. civ., e dalle relative conclusioni, meglio precisate rispetto a quelle enunciate nell'atto introduttivo.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.

L'attore pone dichiaratamente a base dell'azione la fattispecie risolutoria di cui all'articolo 1497 cod. civ. secondo cui "quando la



cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

In particolare, il ~~7292323~~ deduce che la società venditrice avrebbe dichiarato, al momento dell'acquisto, una percorrenza dell'autovettura di circa 85.000 chilometri, percorrenza successivamente smentita da controlli effettuati. Evidenzia pertanto che vi era stata difformità oggettiva fra qualità promessa del bene venduto (automobile usata che aveva percorso circa 85.000 km) e qualità del bene consegnato (automobile usata che circa tre anni prima della consegna aveva in effetti percorso 148.170 km.).

Orbene, nel caso di consegna di cosa priva delle qualità promesse con la vendita, l'articolo 1497 c.c. accorda al venditore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita secondo le disposizioni generali contenute negli artt. 1453 e segg. c.c.; con il limite dell'assoggettamento di tale diritto alla decadenza ed alla prescrizione stabilite nell'art. 1495 c.c. (art. 1497, secondo comma, c.c.). A differenza delle qualità della cosa venduta indicate dalla citata disposizione di legge come "essenziali" (qualità indispensabili per l'uso cui una cosa di un determinato tipo è normalmente destinata che obbligano il venditore anche se non specificamente dedotte in contratto), le qualità "promesse" ben possono essere "atipiche", se inerenti ad un uso diverso da quello che è proprio della



cosa venduta, ovvero "particolari", se inerenti ad un uso della cosa conforme alla relativa destinazione oggettiva, da farsi tuttavia in determinate condizioni o che richieda una determinata graduazione, ed obbligano il venditore solo se dedotte in contratto, espressamente ovvero anche implicitamente; e ciò perché è la stessa volontà delle parti che, nel prevedere tali qualità, ha attribuito loro il carattere specifico loro proprio per un uso o finalità particolare (cfr. Cass. 8 maggio 1998, n. 4657; Cass. 15 novembre 1978, n. 5257; Cass. 26 settembre 1969, n. 3133). La qualità promessa di cosa venduta, espressamente ovvero implicitamente pattuita, assume peraltro, per volontà dei contraenti, carattere di essenzialità di per sé incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza: sì che tale mancanza comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto (cfr. Cass. 25 marzo 1995, n. 3550; Cass. 14 novembre 1977, n. 4923; Cass. 13 marzo 1964, n. 556).

Per effetto del rinvio operato dall'art. 1497 c.c. alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualità della cosa venduta non sia di scarsa importanza (art. 1455 c.c.); tuttavia, quando l'inadempimento non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, il compratore può sempre agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purché, ovviamente, il difetto di questa



non sia di trascurabile entità (in questo senso, cfr. Cass. 10 gennaio 1981, n. 247).

Venendo alla disamina delle risultanze del caso di specie, è innanzitutto incontestata tra le parti la conclusione di un contratto di compravendita di autovettura usata; con la conseguenza che, per quanto qui rileva, il venditore è obbligato a garantire che il bene venduto sia immune da vizi e abbia le qualità pattuite con l'acquirente.

In concreto:

a) [redacted] afferma che al momento della consegna da parte di [redacted] dell'automobile usata oggetto del contratto, il relativo contachilometri indicava una pregressa percorrenza di circa 85.000 chilometri;

b) nel "modulo di attivazione garanzia" sottoscritto da [redacted] quale "rivenditore" risulta annotato che a settembre 2008 (giorno della consegna dell'automobile a [redacted]) il contachilometri segnava pregressa percorrenza di 85.254 chilometri;


d) da un controllo eseguito presso la [redacted], officina autorizzata [redacted], mediante "lettura della chiave" (c.d. controllo key reader), è stato constatato un chilometraggio diverso da quello che risultava dal contachilometri e, in particolare, una percorrenza reale di circa 148.000 chilometri, riferita al 2005, a fronte di un numero apparente pari a circa 85.000 chilometri (v. dichiarazioni testimoniali di [redacted], capo della suddetta officina, esecutore del

controllo e della verifica dei dati riportati dal contachilometri, cfr. verbale di udienza del 29/5/2012);

e) dalla scheda tecnica del veicolo trasmessa all'attore dalla [REDACTED] (doc. n. 5, fascicolo attoreo), è emerso che in data 8.11.2005, (circa tre anni prima, quindi, della vendita al [REDACTED]), l'autovettura in questione aveva già percorso un numero di chilometri pari a 148.170 (ben 62.916 chilometri in più di quelli indicati dal contachilometri e dal modulo di attivazione garanzia nel settembre 2008, epoca cui risale la consegna del bene all'attore).

Le richiamate emergenze istruttorie, il cui contenuto è da ritenere nel complesso univoco e pienamente attendibile, anche perché non contraddetto da seri elementi di valutazione di segno contrario, consente di affermare senz'altro che vi sia stata, nel caso di specie, difformità oggettiva fra qualità promessa del bene venduto (automobile usata che aveva percorso 85.254 chilometri) e qualità del bene consegnato (automobile usata che circa tre anni prima della consegna aveva percorso 148.170 chilometri).

La società convenuta ha eccepito che l'autovettura era stata oggetto di pieno gradimento da parte dell'attore, che aveva rilasciato la declaratoria di assunzione di responsabilità e di presa in possesso contenente la dichiarazione di accettazione. Tale documento non vale tuttavia ad escludere la tutela ex articolo 1497 cod. civ. a favore dell'acquirente il cui bene sia stato riconosciuto, successivamente alla vendita, privo delle qualità promesse.



Sono, inoltre, da reputare sussistenti, nel caso di specie, i presupposti della norma testé citata, essendo la percorrenza chilometrica (km. 85254) nei termini evidenziati dalla documentazione in atti e verificati dai testimoni escussi, una qualità espressamente indicata dalla società venditrice come caratterizzante il bene oggetto del contratto.

Di nessun significato si rivelano, altresì, le contestazioni della difesa della società convenuta – peraltro svolte ben oltre il termine indicato dall'articolo 157 c.p.c. per far valere eventuali nullità di atti processuali – relative ai capitoli di prova enunciati nella memoria ex articolo 183, VI comma, n. 2, c.p.c., prodotta da parte attrice (v. verbale di udienza del 29/5/2012). Le dichiarazioni testimoniali acquisite e ritenute di rilievo ai fini del decidere, come innanzi richiamate, riguardano in ogni caso fatti – la verifica del chilometraggio reale e il confronto con quello risultante dai contachilometri – ritualmente prospettati dalla difesa di parte attrice e riferiti in risposta a un capitolo di prova (in particolare il n. 12) non oggetto delle prospettate contestazioni.

Nessuna rilevanza assume inoltre il documento (all. n. 4), recante la dizione "sconosciuti" in corrispondenza della casella relativa ai chilometri percorsi, prodotto dalla convenuta in allegato alla memoria istruttoria. Ciò a fronte delle richiamate e più pregnanti risultanze processuali – documentali e testimoniali - aventi ad oggetto l'indicazione del chilometraggio al momento dell'acquisto, certamente di specifica valenza probatoria rispetto a un dato ("km percorsi

sconosciuti") non solo smentito dalle corrispondenti indicazioni del modulo di attivazione della garanzia, ma comunque agevolmente verificabile all'esito di appositi controlli, come dimostrato dagli accertamenti effettivamente eseguiti presso l'officina autorizzata. Infine, il fatto che il contachilometri non fosse effettivamente funzionante, come prospettato dalla società convenuta, non vale comunque ad escludere la sua responsabilità, considerato che il venditore è tenuto a garantire che il bene venduto abbia le qualità promesse e a controllare che la descrizione dello stesso bene sia corrispondente alle caratteristiche reali.

In conclusione, essendo stata, come accertato, provata la promessa mancanza di qualità, deve essere accolta la domanda principale e pronunciata per tale motivo la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

L'attore ha altresì chiesto la condanna di ~~XXXXXXXXXX~~ alla restituzione della somma di €. 9.500,00 pari al prezzo versato per l'acquisto del bene e al valore dell'autovettura data in permuta, e al risarcimento degli ulteriori danni.

Dalla risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive deriva l'obbligo per le parti di restituire, con effetto retroattivo, le prestazioni ricevute indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (art. 1458 c.c.), con la conseguenza che la società venditrice è obbligata alla restituzione della suddetta somma, comprensiva del prezzo da essa conseguito e del valore dell'auto ricevuta in permuta, essendo venuta meno, con la risoluzione del



contratto, la causa delle corrispondenti prestazioni. A tale somma vanno aggiunti gli interessi, al tasso legale, dalla data del pagamento del prezzo, avendo la risoluzione, come precisato, efficacia retroattiva.

La domanda di condanna al risarcimento del danno è invece da rigettare, non avendo l'attore provato la sussistenza di alcun apprezzabile pregiudizio, patrimoniale e non, che sia conseguenza diretta dell'accertato inadempimento.

In considerazione del parziale accoglimento delle domande dell'attore e del fatto che comunque l'inadempimento della [REDACTED] ha dato causa al processo in cui tale società è rimasta soccombente sulla domanda principale, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare fra le parti le spese processuali in ragione di un terzo, mentre [REDACTED] deve essere condannata a rimborsare all'attore i due terzi delle spese processuali da quest'ultimo anticipate nella misura liquidata (d'ufficio, in mancanza di nota spese) in dispositivo (art. 91 c.p.c.).

Le spese in questione sono da distrarre in favore del difensore con procura dell'attore che, nella citazione, ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.

La sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

**P.Q.M.**

1) risolve, per inadempimento della [REDACTED], il contratto di vendita dell'autovettura, usata, recante il marchio [REDACTED], modello



██████████, targata "██████████", da tale società stipulato con ██████████  
██████████ il 19 settembre 2008;

2) condanna la ██████████ alla restituzione della somma di €. 9.500,00, oltre interessi legali dal 19 settembre 2008 al pagamento, in favore di ██████████;

3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;

4) previa compensazione fra ██████████ e ██████████ di un terzo delle spese processuali da tali parti rispettivamente anticipate, condanna la ██████████ a rimborsare a ██████████ i residui due terzi delle spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate, in tale misura pari ai due terzi dell'intero, in €. 4.976,00, di cui €. 4.836,00 per compensi ed €. 140,00 per spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;

5) distrae le spese liquidate nel precedente capo 4) in favore dell'Avvocato Laila Perciballi, difensore con procura di ██████████ ██████████, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Così deciso in Roma, dalla terza sezione civile del tribunale, il 14 novembre 2014.

Il giudice designato

Dott.ssa Margherita Libri



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 20 NOV 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Ex Carmela Fusco